

Doc. XXIII

n. 4

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE
ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

(istituita con legge 4 agosto 2008, n. 132)

(composta dai senatori: *Pisanu, Presidente, Armato, Cardiello, Carofiglio, Caruso, Costa, D'Alia, Della Monica, De Sena, Vicepresidente, Garraffa, Gentile, Latronico, Lauro, Leddi, Li Gotti, Lumia, Maraventano, Maritati, Musso, Pastore, Saltamartini, Sarro, Serra, Vallardi, Segretario, Valli;* e dai deputati: *Belcastro, Bordo, Bossa, Buonanno, Burtone, Di Pietro, D'Ippolito, Garavini, Genovese, Segretario, Granata, Vicepresidente, Labocchetta, Lazzari, Lussana, Marchi, Marinello, Angela Napoli, Andrea Orlando, Papa, Piccolo, Sisto, Speciale, Stagno D'Alcontres, Tassone, Torrisi, Veltroni*)

Relazione sull'archivio dei rapporti finanziari

approvata dalla Commissione nella seduta del 17 novembre 2010

(Relatore: **Giuseppe LUMIA**)

*Comunicata alle Presidenze il 22 novembre 2010
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132*



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Il Presidente

Roma, **22 NOV. 2010**
Prot. n. 3988 /Comm. Ant.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, la "Relazione sull'archivio dei rapporti finanziari" approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 17 novembre 2010.

La ringrazio e Le porgo i più rispettosi saluti.

Giuseppe Pisanu

G. Pisanu

All. n. 1

On. Sen. Renato SCHIFANI
Presidente del Senato della Repubblica



Senato della Repubblica



Camera dei Deputati

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Il Presidente

Roma, **22 NOV. 2010**
Prot. n.3989 /Comm. Ant.

Onorevole Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 4 agosto 2008, n. 132, la "Relazione sull'archivio dei rapporti finanziari" approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 17 novembre 2010.

La ringrazio e Le porgo i più rispettosi saluti.

Giuseppe Pisanu

G. Pisanu

All. n. 1

On. Gianfranco FINI
Presidente della Camera dei deputati

RELAZIONE SULL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

1. Premessa

Nell'ambito delle attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, il II Comitato, coordinato dal senatore Giuseppe Lumia, ha avviato specifica attività di analisi sul tema «Mafie e sistema economico legale; *racket* e usura», con particolare riferimento all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario.

In tale contesto le indagini patrimoniali rappresentano uno degli strumenti più efficaci per contrastare le attività della criminalità organizzata nella fase della gestione della ricchezza illecitamente prodotta e dell'inserimento nel circuito dell'economia legale.

Sono state in particolare esaminate le problematiche relative all'accesso ed al funzionamento dell'Archivio dei rapporti con operatori finanziari, atteso che le indagini finanziarie, cioè tutti quegli accertamenti finalizzati ad acquisire informazioni circa la titolarità e la movimentazione di rapporti intrattenuti nell'alveo del circuito creditizio, hanno costituito per anni uno dei punti meno forti del sistema degli accertamenti patrimoniali, soprattutto per le difficoltà che venivano incontrate nell'individuare i rapporti bancari sui quali svolgere le indagini.

Il magistrato inquirente (e quindi la polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione di un'indagine finanziaria) doveva infatti avanzare preventivamente specifica richiesta a tutti gli operatori del settore creditizio e finanziario ed attendere, per un periodo di tempo talvolta lungo, di conoscere se l'indagato o i soggetti ad esso collegati fossero titolari di rapporti presso banche o operatori finanziari.

Nell'ottica di acquisire elementi attuali circa la validità dell'anagrafe dei rapporti quale strumento di supporto investigativo, il II Comitato ha svolto anche le audizioni del sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia, dottor Alberto Michele Cisterna e del Tenente colonnello Massimiliano Di Lucia, appartenente al Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza.

Sulla materia è stato anche acquisito uno studio predisposto dal Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di finanza (Doc. n. 305.1) – contenente spunti propositivi – sui diversi livelli di funzionalità dell'archivio, a seconda che venga utilizzato per lo sviluppo degli accertamenti bancari e finanziari a fini fiscali, ovvero in sede giudiziaria.

Dagli approfondimenti svolti è emerso che la maggior parte dei problemi di acquisizione di notizie, nell'ambito delle indagini finanziarie, è stata risolta proprio grazie alla possibilità di utilizzare la procedura informatica di accesso all'Archivio dei rapporti con operatori finanziari, che costituisce un'importante opportunità per velocizzare e rendere più efficaci le investigazioni patrimoniali, consentendo di individuare tempestivamente tutti gli operatori del mondo bancario e finanziario che siano entrati in contatto con i soggetti sottoposti ad accertamenti, senza che sia più necessario notificare materialmente la richiesta di notizie a tutti gli operatori interessati, con intuibile risparmio di tempo e di risorse umane. La normativa vigente in materia fiscale consente all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza – diversamente dall'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di competenza in campo penale – non solo di accedere all'Archivio dei rapporti, ma di richiedere anche la trasmissione della documentazione bancaria a mezzo della posta elettronica certificata.

La limitazione per l'Autorità giudiziaria è connessa all'attuale impossibilità di utilizzare la stessa posta elettronica certificata come mezzo di trasmissione telematica di documentazione.

In particolare, come di seguito analiticamente indicato, per le attività di controllo fiscale è possibile, per gli organismi deputati a tale funzione, dopo aver individuato i rapporti delle persone nei cui confronti è in corso un'attività di verifica fiscale – in presenza delle condizioni previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – inviare agli operatori finanziari, sempre con procedura informatica e utilizzando la posta elettronica certificata (PEC)¹, la richiesta, sottoscritta con firma digitale, della documentazione di dettaglio necessaria. Gli stessi operatori finanziari provvedono ad inviare le risposte tramite lo stesso mezzo e certificando quanto trasmesso con firma digitale².

¹ La posta elettronica certificata (PEC) consiste in un sistema di posta elettronica nel quale, a seguito dell'invio del messaggio/documento informatico viene fornita al mittente una documentazione elettronica, con valenza legale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», attestante l'invio e la consegna dei messaggi/documenti informatici al destinatario. Il sistema della PEC permette la conoscibilità certa della casella mittente e, quindi, del titolare, nonché la possibilità di legare in maniera certa ed opponibile la trasmissione al documento inviato. «Certificare» l'invio e la ricezione significa fornire al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale allegata documentazione.

² La firma digitale è un particolare tipo di sottoscrizione elettronica basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, pubblica e privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Il documento informatico sottoscritto digitalmente, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», soddisfa il requisito della forma scritta anche quando tale forma è obbligatoria (articolo 1350 del codice civile).

Per l'attività giudiziaria, invece, una volta individuati, grazie alla consultazione dell'Archivio, gli intermediari presso i quali il soggetto sottoposto ad accertamenti detiene dei rapporti è ancora necessario notificare materialmente apposite richieste per ottenere le informazioni di dettaglio relative al contenuto delle attività finanziarie comunicate, con una evidente limitazione dell'utilità complessiva del sistema. Ciò in quanto manca, nel codice di procedura penale una norma apposita che abiliti gli uffici giudiziari, e la polizia giudiziaria delegata, ad interloquire con gli intermediari finanziari mediante firma digitale e posta elettronica certificata permettendo, di conseguenza, attraverso tale sistema la formale notifica degli ordini di esibizione emessi ai sensi dell'articolo 248 del codice di procedura penale. Sarebbe pertanto necessaria una modifica del codice di procedura penale che affermi la validità di tale sistema, nel senso indicato nel presente studio, nonché del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Evoluzione normativa

La fonte normativa dell'Archivio dei rapporti con operatori finanziari è rappresentata dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che regola i flussi di comunicazione indirizzati all'Amministrazione finanziaria, mentre il provvedimento «istitutivo» è costituito dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che modifica il citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973.

L'Archivio dei rapporti finanziari (cosiddetta Anagrafe dei conti e depositi) è un archivio informatizzato realizzato in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria e contiene i dati identificativi di tutti i soggetti che, a partire dal 1° gennaio 2005, intrattengono o hanno intrattenuto qualsiasi rapporto continuativo o hanno effettuato qualsiasi operazione di natura finanziaria (cosiddette *extra conto*), sia per conto proprio che per conto o a nome di terzi, in particolare presso le banche, le Poste italiane, gli intermediari finanziari, gli agenti in attività finanziaria, le imprese d'investimento.

Tale forma di raccolta era peraltro già stata introdotta nel citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, dall'articolo 20, comma 2, lettera *b*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in vista della realizzazione della cosiddetta «Anagrafe dei conti e dei depositi»; quest'ultima, infatti, nelle intenzioni del legislatore, altro non era che una banca dati centralizzata – analoga all'attuale Archivio dei rapporti – destinata a contenere, come già osservato, i dati relativi ai conti intrattenuti dai clienti con gli intermediari.

Allo stato attuale, come anzidetto, è tuttavia il citato articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 che ha dettato le regole generali di utilizzo

del nuovo strumento, disponendo che la banca dati possa essere utilizzata, oltre che nell'esecuzione delle indagini finanziarie in campo tributario, anche da altri soggetti istituzionali, per finalità specificamente definite.

Al riguardo, infatti, il suddetto articolo 37, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 223 del 2006, nel dettare le regole generali di utilizzo della banca dati, ha disposto che essa possa essere utilizzata:

- nell'esecuzione delle indagini finanziarie in campo tributario;
- per le attività di riscossione a ruolo di crediti erariali;
- per l'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca ed all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive;
- per gli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione di misure di prevenzione;
- per finalità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Specifiche disposizioni sono state dettate dall'articolo 4, comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), del regolamento istitutivo dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito, approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269, talché le richieste di accesso possono essere avanzate, tra gli altri:

- dall'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dai comandanti dei Servizi centrali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, (SCICO, ROS, SCO);
- dall'Unità di informazione finanziaria;
- dal Ministro dell'interno, dal Capo della Polizia, dai Questori e dal Direttore della DIA;
- dal Comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. *Contenuti dell'Anagrafe dei conti e depositi*

In dettaglio, la consultazione dell'Archivio dei rapporti finanziari consente di rinvenire, per ciascun rapporto segnalato e mediante interrogazione informatica, le informazioni in ordine:

- alla tipologia in cui ricade, alle date di apertura ed eventuale chiusura; pertanto, l'Archivio, nella procedura di consultazione prevista

ai fini sopra menzionati, non rende disponibile alcuna informazione circa il contenuto delle attività finanziarie comunicate, come, ad esempio, i saldi o i dettagli sugli importi movimentati, ma solo l'esistenza del rapporto con la data di accensione ed eventualmente cessazione dello stesso;

– ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, delle persone fisiche o giuridiche titolari, contitolari o collegate ai rapporti medesimi, nonché la tipologia di collegamento.

Per le operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di un rapporto continuativo, sono invece contenuti gli elementi relativi ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti che le effettuano, per conto proprio o a nome di terzi.

Dal punto di vista temporale, l'Archivio contiene informazioni su rapporti in essere e operazioni effettuate a partire dalla data del 1° gennaio 2005; ciò significa, conseguentemente, che sono fuori dalla portata dell'Archivio:

– rapporti bancari, postali e finanziari intrattenuti, come titolari, cointestatari o delegati dai contribuenti interessati negli anni pregressi, qualora estinti entro il 31 dicembre 2004;

– le operazioni eseguite allo sportello fino al 31 dicembre 2004; in merito, giova ricordare inoltre, che, relativamente al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2005, sono presenti i dati relativi alle operazioni di importo superiore a 12.500 euro, ossia quelle che sono confluite nell'Archivio unico informatico tenuto a fini antiriciclaggio.

La base dati dell'Archivio dei rapporti è oggetto di aggiornamento periodico da parte degli intermediari che, in particolare, ogni mese e con riferimento al mese precedente, devono provvedere alla trasmissione all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative:

– alle nuove istituzioni di rapporti nonché le eventuali variazioni intervenute (cessazioni, revoche o modifiche) rispetto a rapporti già oggetto di comunicazione;

– alla presenza di nuove operazioni finanziarie eseguite allo sportello dai contribuenti, sempre che, naturalmente, rispetto a quest'ultimi non siano già state segnalate nell'anno eventuali precedenti operazioni.

4. *Analisi delle criticità*

Allo scopo di rendere agevole la percezione delle problematiche di utilizzazione dell'Archivio dei rapporti con operatori finanziari evidenziate

in premessa, è necessario richiamare l'attenzione sulla circostanza che, per lo sviluppo degli accertamenti bancari in attività di polizia tributaria, il corpo della Guardia di finanza utilizza l'applicazione informatica denominata «Indagini finanziarie», che permette di veicolare esclusivamente in via telematica³ sia le richieste formulate agli operatori finanziari⁴ sia le risposte che da essi provengono.


Da un punto di vista tecnico-operativo, il sistema di trasmissione telematica delle predette richieste di indagine da parte della Guardia di finanza, e più in generale degli uffici finanziari, nonché delle relative risposte degli operatori finanziari implica l'utilizzo della citata applicazione informatica necessariamente mediante dispositivi quali la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC). Proprio al fine di snellire la procedura di acquisizione di dati e notizie relativi a soggetti sottoposti a verifica fiscale, è stato introdotto l'obbligo in capo agli intermediari finanziari di comunicare periodicamente (con cadenza mensile) all'Anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti titolari di un rapporto continuativo nonché dei soggetti che abbiano effettuato operazioni *extra conto* e di quei soggetti che intrattengono un rapporto per conto o a nome di terzi.

Ciò rende possibile l'invio delle richieste di informazioni solo a quegli intermediari finanziari con i quali il soggetto sottoposto a controllo ha intrattenuto un rapporto (anche per conto terzi) ovvero ha effettuato operazioni *extra conto*, evitando di appesantire l'attività degli intermediari con ricerche esplorative che determinano un elevato numero di risposte negative.

Di seguito viene schematizzato il modello dell'accesso all'Archivio dei rapporti (AR) e dell'applicazione Indagini finanziarie (IF) nell'espletamento di attività di polizia tributaria.

³ Secondo le regole tecniche contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2006, con cui sono stati definiti i flussi di comunicazione obbligatori tra organi preposti al controllo (Agenzia delle entrate e Guardia di finanza) e gli operatori finanziari (istituti bancari, finanziarie, SIM, etc.) nell'ambito delle indagini finanziarie.


⁴ In particolare l'allegato 3 - tabella degli operatori finanziari, al citato provvedimento del 22 dicembre 2005 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, elenca i seguenti intermediari: banche, Poste Italiane SpA, soggetti *ex* articolo 106 del testo unico bancario-TUB, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione), soggetti *ex* art. 107 TUB (servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso), soggetti *ex* art. 113 TUB (*holding* di partecipazione o «casseforti» di famiglia), soggetti *ex* art. 155 TUB (consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi), cambiavalute, casse peota, agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti), addetti al commercio in oro, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di investimento (SIM), organismi di investimento collettivo (OICR, fondi di investimento, SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società fiduciarie e altri intermediari.



Schema 1 – Applicazione “Indagini finanziarie” in attività di polizia tributaria

Come già rilevato, l’Archivio dei rapporti può essere interrogato anche per finalità di polizia giudiziaria e per procedere ad accertamenti di natura patrimoniale (per finalità di prevenzione e per l’applicazione di misure di prevenzione).

Viene pertanto rappresentato lo schema di consultazione dell’archivio dei rapporti finanziari nello svolgimento di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti di carattere patrimoniale (per finalità di prevenzione e per l’applicazione di misure di prevenzione).



Schema 2 – Consultazione dell’Archivio dei rapporti finanziari per indagini di polizia giudiziaria e accertamenti di carattere patrimoniale

Come è evidente, allo stato, l’applicativo informatico connesso alle indagini di polizia giudiziaria consente soltanto la consultazione dell’Archivio dei rapporti presente all’interno dell’Anagrafe tributaria.

La questione si pone, dunque, in relazione alla possibilità di poter applicare il sistema di trasmissione telematica delle richieste di indagine da parte del pubblico ministero ovvero dei soggetti legittimati ad effettuare accertamenti di natura patrimoniale nonché delle relative risposte degli intermediari finanziari, basandosi sull’utilizzo di dispositivi quali la posta elettronica certificata (PEC) e la firma digitale, di fatto estendendo quello che è già possibile nel contesto dell’attività di polizia tributaria grazie all’applicativo precedentemente illustrato («Indagini finanziarie»).

Sotto un profilo prettamente tecnico, in analogia a quanto già disciplinato con il richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 in ambito tributario, occorrerebbe prevedere l'obbligo di acquisizione della casella di posta elettronica certificata da parte degli operatori finanziari e l'inserimento dell'indirizzo di PEC in un elenco generale da tenere costantemente aggiornato, che garantisca, dunque, la certezza di un «domicilio» riconducibile direttamente agli stessi operatori finanziari interessati dalle richieste.

Al fine di verificare la fattibilità dell'adozione di procedure informatiche nel contesto di accertamenti giudiziari, è tuttavia necessario approfondire il tema delle notificazioni in materia penale, anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

5. *Analisi normativa e proposte*

In tale contesto occorre fare riferimento alle notificazioni in materia penale, disciplinate dal libro II «Atti», titolo V «Notificazioni», del codice di procedura penale.

Nella materia è intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,⁵ in tema di interventi urgenti per la funzionalità del sistema giudiziario, ove sono state previste anche «misure per la digitalizzazione della giustizia» (articolo 4).

La novità di tali misure consiste, in sintesi, nell'adozione della posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali. Infatti, il comma 2 dell'articolo 4 stabilisce che «nel processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano mediante posta elettronica certificata».

In particolare, nel citato articolo sono indicate le notificazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 170, primo comma, e 192, primo comma, del codice di procedura civile, nonché le notificazioni a persona diversa dall'imputato di cui agli articoli 148, comma 2-*bis*⁶, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale⁷.

⁵ Convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

⁶ L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.

⁷ Specificamente, l'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge dispone che all'articolo 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, siano apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo

La norma fa rinvio al decreto legislativo n. 82 del 2005, al decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e all'articolo 16 del decreto-legge n. 185 del 2008, lasciando chiaramente intendere che la PEC di riferimento è quella «ordinaria», non quella del processo telematico (cioè la cosiddetta CPECPT)⁸.

Invero, il citato decreto-legge n. 193 del 2009, all'articolo 4, in particolare nei commi 1 e 2, precisa però che, per rendere effettiva la notificazione attraverso la PEC, dovranno essere emanati, a cura del Ministero

comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito *internet* individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario». (...)

⁸ I servizi telematici della giustizia civile sono disciplinati da una specifica normativa (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001 e decreti del Ministro della giustizia 17 luglio 2008 e 29 settembre 2008) e consentono l'interoperabilità tra soggetti abilitati esterni (avvocati, ausiliari del giudice, altre pubbliche amministrazioni) e i soggetti abilitati interni (magistrati e cancellieri). L'infrastruttura prevede che gli utenti esterni interagiscano con il sistema previa autenticazione «forte» (mediante l'utilizzo di *smart card*) con un punto di accesso esterno, autorizzato dal Ministero della giustizia.

L'infrastruttura consente il deposito telematico di documenti informatici a valore legale, firmati digitalmente e trasmessi tramite punto di accesso e gestore centrale su canali sicuri (autenticati e criptati). Gli atti, accettati dalla cancelleria, vengono archiviati e conservati nel fascicolo informatico.

Inoltre l'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia le notificazioni e le comunicazioni, indirizzate dagli uffici giudiziari agli avvocati o ai consulenti tecnici, vengano effettuate soltanto per via telematica, utilizzando l'infrastruttura PCT (Processo civile telematico). Il messaggio, con allegato l'eventuale provvedimento del giudice, redatto con la postazione del magistrato o scansionato dalla cancelleria, è inviato all'indirizzo elettronico del destinatario, che corrisponde alla casella di posta elettronica certificata integrata nel punto di accesso (CPECPT). Infine, le regole tecniche del PCT prevedono anche le notificazioni tramite ufficiali giudiziari. In particolare, è previsto che le richieste di notifica, avanzate dagli avvocati o dagli uffici giudiziari, vengano inviate telematicamente, con le stesse modalità del deposito telematico degli atti di parte; l'ufficiale giudiziario, espletate le operazioni di notifica, redige la relazione di notificazione in formato elettronico, la firma digitalmente e la restituisce telematicamente al richiedente (tratto dal «RAPPORTO DI SINTESI – Servizi telematici giustizia civile» del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati – Marzo 2010).

della giustizia, appositi specifici regolamenti che ne disciplineranno il funzionamento dal punto di vista tecnico.

Tuttavia, poiché il citato articolo 4, comma 2, nell'introdurre le predette novità richiama tra le modifiche apportate al citato articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008 soltanto il comma 2 dell'articolo 151 del codice di procedura penale, riferito alle notificazioni che può operare l'ufficio di segreteria del pubblico ministero, da un'interpretazione letterale di tali modifiche potrebbe evincersi che le notificazioni, ora possibili attraverso la posta elettronica certificata, non comprendano quelle affidate per delega alla polizia giudiziaria, le quali sono espressamente contemplate nel comma 1 dell'articolo 151 del codice di procedura penale, che non è stato emendato.

Per queste ragioni, allo scopo di superare ogni possibile censura interpretativa, visto peraltro che in moltissimi casi la polizia giudiziaria in materia di accertamenti bancari agisce per delega del pubblico ministero, potrebbe essere utile apportare un'ulteriore modifica all'articolo 51 del decreto-legge n. 112 del 2008, a sua volta richiamato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2009, aggiungendo le previsioni riportate in grassetto nel quadro sinottico che segue e che introduce le suggerite proposte a raffronto con l'attuale versione del citato articolo 51.

Ciò consentirebbe all'Autorità giudiziaria e, in particolare, alle Direzioni distrettuali antimafia ed al Procuratore nazionale antimafia, di superare le difficoltà attualmente esistenti.

Attuale formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	Ipotesi di nuova formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
<p>Articolo 51. – <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i></p> <p>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-</p>	<p>Articolo 51. – <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i></p> <p>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modifica-</p>

Attuale formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	Ipotesi di nuova formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
<p>zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-<i>bis</i>, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito <i>internet</i> individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio na-</p>	<p>zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede:</p> <p>a) per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-<i>bis</i>, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>b) per la notifica alle banche ed agli altri operatori finanziari, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, degli atti che dispongono l'esecuzione da parte della polizia giudiziaria delegata di attività previste dall'articolo 248, comma 2, del codice di procedura penale. Al riguardo, anche le relative risposte provenienti dalle banche e degli altri operatori interessati, anche se negative, dovranno essere effettuate esclusivamente per via telematica.</p> <p>La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito <i>internet</i> individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio na-</p>

Attuale formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	Ipotesi di nuova formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
<p>zionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.</p> <p>4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.</p> <p>5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;</p> <p>b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro</p>	<p>zionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.</p> <p>4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.</p> <p>5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;</p> <p>b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro</p>

Attuale formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112	Ipotesi di nuova formulazione art. 51, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».	della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

Premesso quanto sopra, si pone l'ulteriore problema di attribuire alla documentazione «bancaria» così acquisita efficacia probatoria in campo penale. Al riguardo, soccorrono le disposizioni emanate con l'articolo 234 del codice di procedura penale, il quale prevede che sia consentita «l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo». Quest'ultima espressione residuale lascia, quindi, aperta l'eventualità di associare la PEC e la firma digitale proprio a quest'ampia categoria di strumenti, così che l'impiego di mezzi informatici si profilerebbe non pregiudizievole sul piano della formazione delle prove e quindi della loro utilizzabilità nel corso delle investigazioni preliminari.

Tuttavia, poiché l'articolo 248, comma 2, del codice di procedura penale stabilisce che: «per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione», per rendere ancor più intellegibile l'acquisizione delle fonti di prova potrebbe essere utile inserire dopo le parole «programmi informatici» le parole «anche mediante l'utilizzo di idonei mezzi tecnici», ciò con l'intento di esplicitare al di là di ogni ragionevole dubbio un utilizzo di procedure informatiche necessarie per l'esame di documenti o dati la cui acquisizione è già legittimamente prevista dal citato articolo 248.

Inoltre, per rendere ancor più aderente il dettato della previsione *de qua* al profilo soggettivo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, in tema di «comunicazioni all'anagrafe tributaria», al termine «banche» dovrebbe essere aggiunta un'espressione che permetta di far riferimento alle restanti tipologie di «operatori finanziari» nei cui confronti è possibile l'acquisizione *on line*, per ragioni tributarie, dei dati d'interesse, così come sono stati individuati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 dicembre 2005, cui è fatto cenno in precedenza.

Alla luce di quanto sopra ed esclusivamente per agevolarne la comprensione, nello specchio che segue viene riportata la versione attuale dell'articolo 248 in contrapposizione a quella da formulare nel caso in cui si decidesse di accogliere i suddetti suggerimenti di modifica.

Attuale formulazione art. 248, comma 2, c.c.p.	Ipotesi di nuova formulazione art. 248, comma 2, c.c.p.
<p>2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici.</p> <p>In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.</p>	<p>2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare presso banche e gli altri operatori finanziari, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici, anche mediante l'utilizzo di idonei mezzi tecnici.</p> <p>In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.</p>

6. *Ipotesi di estensione della procedura delle indagini finanziarie on-line agli accertamenti svolti in materia di prevenzione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo*

In riferimento a quanto già indicato al punto 2 della presente trattazione e per opportuna completezza di trattazione, si ritiene che un ulteriore passo avanti, per incrementare ulteriormente l'efficacia a fini investigativi dell'anagrafe dei rapporti, possa essere fatto con la previsione di una specifica disposizione di legge che potrebbe imporre l'obbligo di effettuare le successive richieste del Nucleo valutario della Guardia di finanza e le relative risposte degli intermediari finanziari esclusivamente per via telematica, eliminando così completamente le comunicazioni cartacee tra organi investigativi ed operatori, in entrambi i sensi.

Ciò consentirebbe, in analogia a quanto già proposto nei precedenti punti con riferimento allo svolgimento di indagini di polizia giudiziaria, di accelerare notevolmente la fase di acquisizione dei dati e delle notizie, senza appesantimenti di notifiche e trasmissioni di carteggi da e per varie parti del territorio nazionale, e permetterebbe altresì consistenti economie di risorse operative, in quanto i dati ottenuti per via informatica sono ela-

borabili più facilmente, con appositi strumenti applicativi utilizzati direttamente sui *file*.

Dal punto di vista organizzativo – come già visto – i reparti del Corpo sono già attrezzati per attuare l’innovazione proposta, essendo dotati, fino a livello periferico, del sistema di posta elettronica certificata realizzato per lo sviluppo delle indagini finanziarie ai fini fiscali.

L’eventuale modifica normativa potrebbe essere inserita direttamente nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero apportando correzioni al testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, o al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, che riconoscono al Nucleo speciale di polizia valutaria ai fini valutari specifici poteri di indagine finanziaria.

